



COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

MM No. 1324 del 28 luglio 2022

Modifica dell'art. 41 cpv. 2 (tasse d'uso) del Regolamento delle canalizzazioni (RCan)

1. Introduzione

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri comunali,

come indicato nel commento accompagnante il preventivo per il 2022 (cfr. MM. 1304 approvato dal Consiglio comunale il 14 dicembre 2021) le norme relative al MCA2 impongono che i "servizi industriali" soggetti al prelievo di contributi causali (tasse), ossia la distribuzione dell'acqua potabile, l'eliminazione delle acque di scarico e la gestione dei rifiuti, non devono incidere sulla gestione corrente e devono essere coperti al 100% dai contributi causali (ammortamenti inclusi).

Per questa ragione, conformemente alle disposizioni di carattere superiore, con l'introduzione del MCA2 a partire dall'esercizio corrente si è provveduto alla creazione nel bilancio del Comune di "fondi del capitale proprio" finalizzati ad azzerare il risultato di queste classi contabili.

Tenuto conto di quanto sopra il Municipio, considerate anche le indicazioni di PFin 2022-2026, ha intrapreso una revisione dei tariffari delle tasse causali (regolamenti e ordinanze municipali) allo scopo di approssimarsi, possibilmente già dall'esercizio 2023, alla copertura totale dei costi prevista dalla legge.

Oggetto di esame sono state tutte le tasse causali riferite a "servizi industriali" ovvero:

- approvvigionamento idrico (distribuzione acqua potabile) (Gruppo MCA2: 710)
- eliminazione delle acque di scarico (canalizzazioni) (Gruppo MCA2: 720)
- gestione rifiuti (Gruppo MCA2: 730)

A titolo informativo ricordiamo che tali tributi, i cui principi teorici e basi legali sono illustrati nell'allegato "Tasse causali, basi legali e principi generali", negli ultimi tre decenni sono stati oggetto di varie revisioni e adeguamenti, più precisamente nel 1993, 2001, 2005, 2015, 2019 e 2021.

Le analisi, effettuate sulla base del grado di copertura dei costi conseguito dai vari servizi durante gli scorsi esercizi, della situazione attuale e dell'evoluzione data e prevista, hanno condotto alla conclusione che:

- per quanto riguarda l'**approvvigionamento idrico** la copertura dei costi è raggiunta con un certo margine di manovra. Non sono pertanto necessari provvedimenti a breve-medio termine.
- per quanto riguarda il settore delle acque di scarico (**canalizzazioni**) attualmente i costi e le entrate si trovano in uno stato di equilibrio senza alcun ulteriore margine di manovra poiché le tariffe stabilite in via di ordinanza hanno raggiunto i limiti stabiliti dal regolamento (grado di copertura dei costi previsibile 31.12.2022 = 94.76%).
È pertanto prevedibile un intervento a breve-medio termine finalizzato ad aprire un margine di manovra e segnatamente una modifica del regolamento che permetta al Municipio, se del caso, un adeguamento del tariffario (OM);

- per quanto riguarda, in fine, il settore della **gestione dei rifiuti** la copertura dei costi è lontana e si rende pertanto necessario un intervento immediato per creare le premesse affinché il Municipio, progressivamente, possa far rientrare il settore nella legalità.

2. Modifica dell'art. 41 cpv. 1 (tasse d'uso) del Regolamento delle canalizzazioni (RCan)

2.1. Dati di base

Come premesso, e come risulta dal sottostante specchietto dei dati indicativi estrapolati dal preventivo 2022 (il primo allestito sulla base dei criteri del MCA2), il grado di copertura prevedibile per quanto riguarda il settore delle canalizzazioni non configura una situazione che necessita interventi immediati.

Preventivo 2022		Spese	Ricavi
720	ELIMINAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO		
	SPESE CORRENTI		
720.3131.001	Studio progetti e consulenze	5'000.00	
720.3143.001	Manutenzione e riparazione fognature	10'000.00	
720.3181.001	Perdite effettive su crediti	10.00	
720.3500.201	Vers. fondo manutenzione straordinaria can. (LALIA)	1'000.00	
720.3511.201	Versamenti al fondo CP depurazione delle acque		
720.3612.101	Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni	190'000.00	
720.3940.001	Interessi calcolatori e spese finanziarie		
720.3950.001	Ammortamenti pianificati e non pianificati	134'850.00	
	RICAVI CORRENTI		
720.4240.001	Tasse allacciamento fognatura		3'000.00
720.4240.002	Tasse d'uso fognatura (Fr. 1.50/mc AP consumata)		310'000.00
720.4500.201	Prel. fondo manutenzione straordinaria can. (LALIA)		10'000.00
720.4511.201	Prelevamento dal fondo CP depurazione delle acque		17'860.00
	Totale ricavi correnti		340'860.00
	Totale spese correnti	340'860.00	

Stato del fondo CP prevedibile al 31.12.2022	-17'860.00
---	------------

Grado di copertura dei costi prevedibile al 31.12.2022	94.76%
---	--------

Provvedimenti da adottare a breve	nessuno
--	---------

Tuttavia, stante il fatto che la tassa d'uso applicata dal Municipio a partire dal 1° gennaio 2022 (proprio nell'ottica di raggiungere la copertura dei costi con un aumento intervenuto dopo un periodo di sette anni in cui il tributo era rimasto invariato a Fr. 1.20 per mc di acqua consumata) si situa al limite massimo consentito dall'art. 41 cpv. 2 RCan (Fr. 1.50 / mc); è necessario procedere all'aumento di tale limite al fine di porre l'Esecutivo nelle condizioni di applicare, suo malgrado, ulteriori aumenti qualora gli esercizi 2022 e 2023 dovessero presentare dei risultati deficitari destinati a prolungarsi nel tempo.

La conseguenza di tali circostanze sarebbe infatti l'accumulo di risultati negativi a carico dello speciale fondo di capitale proprio. Ciò comporterebbe l'obbligo di risanare la situazione con l'applicazione di tariffe sufficienti non solo ad assicurare la copertura dei costi ma anche tali da poter riportare il fondo alle cifre nere entro un termine di quattro anni come previsto dall'art. 13 cpv. 4 seconda frase del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC).

2.2. Proposta

Per questi motivi si propone a codesto Consiglio comunale di portare a Fr. 2.- per mc di acqua consumata il limite massimo dell'ammontare della tassa d'uso previsto dall'art. 41 cpv. 2 RCan.

Resta inteso che l'Esecutivo, costretto suo malgrado dal quadro normativo superiore a formulare siffatta proposta, si adopererà nella misura del possibile affinché ulteriori aumenti di questo tributo siano limitati, sia nei tempi che nelle misure, a quanto strettamente indispensabile ed obbligatorio.

Il Municipio ha infine deciso di procedere, già dall'esercizio in corso, con delle imputazioni interne, anche all'assoggettamento alle tasse causali delle strutture e delle attività di pertinenza del comune affinché i costi generati in questo ambito dalle attività proprie del Comune stesso (Scuola elementare, Scuola dell'infanzia, Amministrazione, Magazzino comunale, Chiosetto, Parco sportivo, ecc.), non abbiano a riversarsi sulle tasse causali a carico del resto dell'utenza ma siano più correttamente finanziati attraverso le imposte principali alla stregua delle generali attività dell'ente pubblico.

3. Conclusione e rapporti con la LF sulla sorveglianza dei prezzi

In conclusione, il nostro Municipio non può che raccomandare al Legislativo di accogliere le proposte formulate, prendendo atto che a scapito dei proclami sull'autonomia comunale, in questo specifico contesto l'autonomia risulta di fatto prossima o pari a zero.

Non si dimentichino, in fine, gli obblighi che pure ci derivano dalla LF sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) che si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli e alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato (art. 2 LSPr).

Dal momento in cui i Comuni (o gli enti da essi incaricati) dispongono, nella loro zona di approvvigionamento e di smaltimento, di un monopolio pubblico locale nell'approvvigionamento idrico e nello smaltimento delle acque di scarico e dei rifiuti l'art. 2 LSPr è applicabile; perciò, essi sono assoggettati alla legge sulla sorveglianza dei prezzi.

Ne consegue che, secondo l'art. 14 della LSPr, prima di decidere o approvare un aumento di prezzo la competente autorità legislativa o esecutiva (della Confederazione, del Cantone o del Comune) deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi.

Questi può proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi (art. 14 cpv. 1 LSPr). L'autorità competente è tenuta a menzionare il parere del Sorvegliante dei prezzi nella sua decisione e ove si scosti dal parere, ne deve dare motivazione (art. 14 cpv. 2 LSPr).

Secondo la dottrina vigente il Sorvegliante dei prezzi deve essere obbligatoriamente sentito. L'obbligo di consultazione vige indipendentemente dal fatto che l'adeguamento della tassa avvenga entro i limiti stabiliti nel regolamento. Se le tariffe vengono modificate, il Sorvegliante dei prezzi deve essere preventivamente consultato.

Se un'autorità non consulta il Sorvegliante dei prezzi prima della determinazione o dell'aumento di una tassa, commette un errore formale. La non osservanza degli obblighi derivanti dall'art. 14 LSPr costituisce una violazione del diritto federale.

In altri termini, l'obbligo di consultazione conformemente all'art. 14 cpv 1 LSPr non è una prescrizione d'ordine, ma una disposizione vincolante del diritto federale; perciò, una tariffa adottata senza avere richiesto anticipatamente il parere del Sorvegliante dei prezzi è viziata da un errore formale e, in caso di ricorso, potrebbe essere annullata così com'è avvenuto in taluni comuni della Svizzera tedesca (p. es. Weisslingen/ZH e Freienstein-Teufen/ZH).

È pertanto raccomandato di sottoporre al Sorvegliante dei prezzi i progetti di revisione dei regolamenti e delle ordinanze delle tasse sull'acqua potabile, sulle canalizzazioni e sui rifiuti sufficientemente in anticipo, in maniera che possa fornire la sua presa di posizione prima che questi vengano approvati.

Per queste ragioni il presente messaggio municipale, come pure il disegno ipotetico dell'OM che dovrebbe essere adottata dal Municipio in seguito all'applicazione delle proposte modifiche legislative (allegati a titolo informativo/esemplificativo a questo messaggio) sono stati inviati per avviso al Sorvegliante dei prezzi il cui parere in merito sarà trasmesso ai Membri del Consiglio comunale non appena in possesso e, in ogni caso, prima della trattazione dell'oggetto da parte del Plenum.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore indicazione vi raccomandiamo l'adozione delle proposte di decisione che seguono quale parte integrante del presente messaggio municipale.

Per il Municipio:
Il Sindaco: (Antonella Meuli) Il Segretario: (Arnaldo Bernasconi)



Sorengo, 28 luglio 2022
Ris. Mun. No. 279/22

Allegati:

- Tasse causali, basi legali e principi generali – descrizione
- Commento al disegno di modifica dell'OM relativa alle tasse canalizzazione
- Disegno di OM (ipotesi) concernente il prelievo delle tasse d'uso delle canalizzazioni

Dispositivo di risoluzione
(RCan)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio No. 1324 del 28 luglio 2022

- Modifica dell'art. 41 cpv. 2 (tasse d'uso) del Regolamento delle canalizzazioni (RCan)

preso atto del parere del Sorvegliante dei prezzi del

visto il rapporto della Commissione delle petizioni del

visto il rapporto della Commissione della gestione del

d e c i d e :

1. L'art. 41 cpv. 2 del Regolamento delle canalizzazioni del 9 giugno 1997 è modificato come segue:
La tassa consiste in un importo variabile tra Fr. 0.80 e Fr. 2.- per mc. di acqua potabile consumata, ritenuto un minimo di Fr. 50.--.
2. Spirati i termini di pubblicazione di cui all'art. 187 LOC il regolamento è sottoposto per ratifica alla competente Autorità cantonale.

Gli Scrutatori:

Per il Consiglio Comunale:

Il Presidente:

La Segretaria:

Tasse causali, basi legali e principi generali

(allegato al MM No. 1324 del 28 luglio 2022 Modifica dell'art. 41 cpv. 2 RCan e dell'art. 20 cpv. 2 RGR)

I. Basi legali

LOC – Art. 160 - Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati

Il regolamento definisce i servizi che si finanziano integralmente tramite tributi causali in forza del principio di causalità o di leggi speciali. Essi sono gestiti tramite i fondi del capitale proprio.

RGFCC – Art. 13 - Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati

¹I servizi di approvvigionamento idrico e di raccolta ed eliminazione dei rifiuti devono finanziarsi integralmente tramite le tasse d'uso. A tale scopo il comune costituisce appositi fondi del capitale proprio.

²Il regolamento comunale può indicare altri servizi di interesse locale da gestire tramite fondi del capitale proprio.

³Tutti i costi ed i ricavi dei servizi dei capoversi precedenti sono iscritti in uno specifico centro costo; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente al rispettivo fondo del capitale proprio.

⁴Tali servizi devono rispettare il principio dell'equilibrio finanziario ai sensi dell'art. 2. I relativi fondi non possono essere negativi per più di quattro anni.

In sostanza questi settori sono oramai soggetti ad una contabilità separata, ancorché integrata nella contabilità generale, che deve consentire l'estrapolazione dei risultati d'esercizio dei singoli settori "industriali" con l'obbligo di adeguare periodicamente le relative tasse.

Il principio generale di copertura integrale dei costi codificato nella legislazione federale e cantonale in materia trova concretizzazione nella nostra legislazione autonoma:

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (distribuzione acqua potabile) (Gruppo MCA2: 710)

Art. 64 RAP

Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

ELIMINAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO (CANALIZZAZIONI) (Gruppo MCA2: 720)

Art. 41 RCan

¹L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA¹.

GESTIONE RIFIUTI (Gruppo MCA2: 730)

Art. 19 RRGR

¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tasse base (art. 20) e tasse sul quantitativo (art. 21).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi al 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

¹L'art. 110 LALIA, precisa che la tassa d'uso deve essere proporzionata all'intensità d'uso degli impianti e deve di regola garantire la copertura integrale dei costi d'esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi tenuto conto dei limiti stabiliti dal Consiglio di Stato.

II. Introduzione: Le Tasse - Nozione e principi generali²

Le tasse sono il corrispettivo che si paga allo Stato, al Comune o ad altra corporazione o istituzione pubblica per il godimento di un pubblico servizio o per l'esercizio di un potere dell'autorità. Le tasse si distinguono dalle imposte appunto perché riguardano servizi determinati, ed inoltre perché non vengono di principio commisurate alla capacità economica del contribuente, ma a seconda del vantaggio che ne deriva al contribuente dalla prestazione, rispettando il principio della copertura dei costi. Avendo come presupposto una controprestazione, le tasse sono **tributi causali**.

Le tasse si distinguono di solito in tre specie:

- tasse amministrative
- tasse d'uso
- tasse di concessione (eventualmente di monopolio o di regalia)

Tasse amministrative

Costituiscono la remunerazione di un'attività statale, di per sé sprovvista di valore patrimoniale, ovvero non consistente in una fornitura o nella messa a disposizione di una cosa, ad esempio di un bene demaniale, suscettibile d'essere utilizzata in modo lucrativo.

Fanno parte della categoria delle tasse amministrative, ad esempio le tasse per il prolungamento d'orario degli esercizi pubblici, le tasse per l'esame di naturalizzazione, ecc.

Le tasse di Cancelleria fanno parte delle tasse amministrative, da cui si distinguono per la semplicità della prestazione fornita e per la modicità del loro ammontare. Dal costo del servizio sono escluse le spese generali dell'amministrazione. Se l'atto implica un esame approfondito dal lato tecnico, giuridico o d'altra natura -ciò che esige normalmente più tempo, o personale qualificato oppure ancora il concorso di più persone- la remunerazione non ha più carattere di semplice tassa di cancelleria.

Sono ad esempio tasse di cancelleria quelle incassate per la produzione di certificati, copie ed estratti, per la consegna di fotocopie, per l'esame di atti e simili.

Tasse d'uso

Le tasse d'uso costituiscono un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico.

Sono tasse d'uso segnatamente:

- le tasse di consumo acqua potabile, energia elettrica e gas
- le tasse per l'evacuazione e la depurazione delle acque luride
- le tasse per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti
- le tasse di allacciamento alle condotte dell'acqua potabile, di evacuazione e di depurazione acque luride

Tasse di concessione

La tassa di concessione (anche detta di monopolio o di regalia) è la controprestazione per una prestazione di cose fatte al contribuente dall'ente pubblico come titolare di un bene o di un monopolio

²Tratto da Scolari, Diritto amministrativo – parte speciale – No. 417 ss

d'attività economica (concessione d'uso speciale di beni pubblici, fornitura di merce di monopolio, prestazione di un servizio di un'impresa monopolizzata eccetera).

Sono tasse di concessione ad esempio quelle percepite per l'utilizzazione delle acque pubbliche o per la concessione a servizi di trasporto professionale delle persone.

Principio di equivalenza

Il principio dell'equivalenza deve essere rispettato per ogni genere di tasse. A differenza di quello della copertura dei costi, esso vale anche per le tasse di concessione o di regalia.

Il principio dell'equivalenza esige che tra l'ammontare della singola tassa ed il valore economico della prestazione concreta vi sia una certa correlazione e che sussista dunque un rapporto perlomeno ragionevole. Non è peraltro vietato fare in modo che le tasse prelevate per questioni importanti compensino la perdita subita in quelle di poca importanza. Non è cioè vietato tener conto, entro limiti ragionevoli, della capacità economica del contribuente e del suo grado di interesse economico al servizio amministrativo, fermo restando il principio secondo cui il gettito globale delle tasse non debba superare in modo rilevante i costi globali (principio della copertura dei costi). Ad esempio ove siano eseguite numerose fotocopie, una tassa di cancelleria pari a Fr. 2 per ogni copia viola il principio dell'equivalenza.

Principio della copertura dei costi

Secondo il principio della copertura dei costi, il gettito globale delle tasse non deve superare, in linea di massima, l'ammontare globale dei costi sostenuti dall'ente pubblico incluse le spese generali; in altre parole deve sussistere fra il gettito e questo ammontare una reale corrispondenza.

Fatte queste premesse si procede ora alla puntuale e sistematica analisi delle tasse "per servizi industriali" prelevate nel nostro Comune che soggiacciono al rigido principio di finanziamento attraverso tributi causali di cui gli specifici "fondi del capitale proprio" costituiscono l'indicatore a medio termine dell'adeguatezza dell'ammontare delle tasse.



COMUNE DI SORENGO

CANCELLERIA COMUNALE

Commento al disegno di modifica dell'OM relativa alle tasse canalizzazione i in relazione al MM No. 1324 del 28 luglio 2022 "Modifica dell'art. 41 cpv. 2 (tasse d'uso) del Regolamento delle canalizzazioni (RCan)"

Onorevole signora Sindaco,
onorevoli signora e signori Municipali,
in relazione al messaggio municipale in epigrafe, sia per ragioni tecniche legate all'espressione del preavviso da parte del Sorvegliante federale dei prezzi, che per motivi informativi e orientativi nei confronti del Legislativo comunale, è necessario che, prima della formale adozione da parte di codesto lodevole Municipio, possa essere portato a conoscenza delle due Istanze menzionate il disegno di OM destinata alla concreta modifica del tariffario in argomento.

Di seguito vengono pertanto esplicitati i propositi in tal senso corredati, per quanto necessario, dalle indicazioni relative a valutare la misura e la proporzionalità dei provvedimenti.

L'attuale OM, risalente al 1996, consta di soli tre articoli, due dei quali di mero carattere formale (entrata in vigore / pubblicazione e rimedi di diritto).

Per questa ragione non si propone una modifica bensì la totale sostituzione.

Ricordato che il provvedimento non dovrebbe essere adottato a partire dal 2023 ma solo successivamente sulla base dei risultati concreti di più esercizi in considerazione dell'esiguo margine mancante alla copertura dei costi con l'applicazione della tariffa base attuale (pari a Fr. 1.50 per mc di acqua erogata) si ipotizza la definizione di un aumento al massimo di Fr. 0.20/ mc portando la tassa base a Fr. 1.70/mc.

Considerati i seguenti dati indicativi risultanti dall'applicazione della tariffa attuale e basati su un consumo idrico medio di ca. 205'000 mc, un aumento della tassa d'uso da Fr. 1.50 a Fr. 1.70/mc dovrebbe essere sufficiente a raggiungere la copertura dei costi ed a generare un minimo di riserve sia in ossequio a quanto previsto dalla LALIA sia per consentire di riportare il fondo del CP alle cifre rosse in un periodo inferiore a quattro anni.

Un aumento massimo di cts. 20/mc porterebbe infatti l'introito complessivo annuo della tassa d'uso a ca. Fr. 350'000 producendo un avanzo stimabile in ca. Fr. 20'000.-.

Con ogni ossequio.



Per la Cancelleria comunale:

Il Segretario:

(Arnaldo Bernasconi)

Sorengo, 25 luglio 2022

Allegato: disegno di nuova OM concernente il prelievo delle tasse d'uso delle canalizzazioni

**Disegno di
Ordinanza concernente il prelievo delle
tasse d'uso delle canalizzazioni
(del)**

IL MUNICIPIO DI SORENGO

richiamati gli articoli 110 LALIA, 41 cpv. 5 del regolamento delle canalizzazioni e 192 LOC;

o r d i n a:

Art. 1 La tassa d'uso per l'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è fissata in Fr. 1.70 per metro cubo di acqua potabile consumata ritenuto un minimo di Fr. 50.--.

Ammontare della tassa
(art. 41 cpv. 2
Reg. canalizzazioni)

Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio e abroga l'OM del 9 gennaio 2006.

**Entrata in vigore e norma
abrogativa**

Art. 3 ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC.¹

**Pubblicazione e rimedi
di diritto**

²Contro la stessa è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

¹Pubblicata il per un periodo di 30 giorni.